



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Emissioni in atmosfera/AIA
Ufficio: Emissioni in atmosfera/AIA

N.Reg. 297 del 20/10/2026

Treviso, 20/10/2026

Oggetto: INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SPA - VIA OLIVI, 38 - POSSAGNO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, ARTICOLO 29-SEXIES DEL D.LGS. N.152/2006 - PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 297 del 16/10/2025 con cui alla Ditta Industrie Cotto Possagno S.P.A. è stata rilasciata la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 157 del 09/06/2022, relativa allo stabilimento sito in via Olivi, 38 a Possagno (TV);

RICHIAMATO il decreto n. 157 in data 09/06/2022 con cui alla Ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. (ora Industrie Cotto Possagno S.P.A.) è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla installazione ubicata in via Olivi, 38 a Possagno (TV), per l'attività prevista dal punto 3.5 dell'Allegato VIII della Parte seconda del D. Lgs. n.152/2006, rimasto in vigore per quanto non in contrasto con il decreto n. 297/2025;

VISTA la nota pervenuta in data 22/05/2026, prot. prov. n.30781, con cui la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1) del D. Lgs. n.152/2006, finalizzata all'introduzione di una nuova linea produttiva per pezzi speciali;

VISTE le integrazioni della ditta pervenute in data 17/07/2026, prot. prov. n. 42402, comprensive dell'aggiornamento della relazione tecnica di progetto (Rev. 1 del 29/06/2020);

CONSIDERATO che la variazione di alcune fasi di processo hanno comportato modifiche relativamente ai punti di emissione in atmosfera, alla fase di ingobbiatura, alla fase di essiccazione ed un aggiornamento del lay-out produttivo;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie e il relativo indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari, fornito dalla Regione Veneto in data 24/04/2026, prot. 239085;





DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza fideiussoria n. 420042948 rilasciata da Generali Italia S.p.A., con importo pari a Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) con data di scadenza il 18/07/2033 e termine per escutere il 18/07/2035;
- b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 390883705 emessa da Generali Italia S.p.A., con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), con opzione di rinnovo tacito;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti in recepimento del presente provvedimento, con adeguamento dell'importo secondo l'indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari fornito dalla Regione Veneto e sopra richiamato;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca codice identificativo 01231031757071 data di emissione 08/05/2026 e il pagamento delle spese istruttorie;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n.12/2024;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla Ditta Industrie Cotto Possagno SpA, con sede legale in via Olivi, 80 a Possagno, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato in via Olivi, 38 a Possagno, ai sensi dell'articolo 29-sexies del D.Lgs. n.152/2006 per l'attività di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda al citato decreto legislativo.

ART. 2 - Il presente decreto aggiorna e sostituisce il decreto n.297 del 16/10/2025 e il decreto n.157 del 09/06/2022. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui ai provvedimenti n. 297 del 16/10/2025 e n. 157 del 09/06/2022. A partire dalla data indicata nella comunicazione presentata ai sensi dell'art. 29-decies, comma





1) del D. Lgs. n.152/2006, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i decreti n. 297 del 16/10/2025 e n. 157 del 09/06/2022, i quali devono intendersi revocati.

Rimane ferma, ai sensi del D. Lgs n.152/2006, la scadenza fissata dai citati decreti. Pertanto la presente autorizzazione ha validità fino al 08/07/2032 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n.152/2006.

ART. 3 - La ditta deve trasmettere tempestivamente un'appendice della polizza fideiussoria vigente o una nuova polizza assicurativa bancaria per un importo pari a Euro 58.224,00 (cinquantottomiladuecentoventiquattro/00), con recepimento del presente provvedimento.

ART. 4 - La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La polizza fideiussoria deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

ART. 5 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 6 - La ditta deve avere attiva la polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere inserita la seguente dicitura: "in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo P.E.C. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo P.E.C.".

ART. 7 - Per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti svolta presso l'installazione, devono essere in vigore la polizza fideiussoria sottoscritta per accettazione dalla Provincia di Treviso e la polizza R.C.Inquinamento, previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento .

ART. 8 - La Ditta deve rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 9 - L'attività di recupero di rifiuti, oggetto della presente autorizzazione, non è soggetta al pagamento dell'iscrizione al registro, ai sensi del D. M. 350 del 21 luglio 1998, secondo i criteri applicativi della normativa A.I.A. di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 27569 del 14/11/2016, punto 9).

ART. 10 - Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale





di Treviso, alla Regione Veneto ed al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

ART. 11 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

